

## EDITORIALE

**SOLVENCY II: più aree grigie che certezze**

Il titolo dice già tutto; pur essendo entrata in vigore dal 1 gennaio 2016, *Solvency II* è ancora caratterizzata da molte aree grigie. Le questioni irrisolte sono molte, ne riporto alcune: il trattamento delle imposte differite, la gestione del *lapse risk* e del *premium risk*, la proporzionalità che non si è espressa al momento in reali agevolazioni per le piccole e medie Compagnie di Assicurazioni, non sono stati declinati ancora i requisiti di onorabilità e indipendenza per la funzione attuariale (e per i non attuati iscritti all'albo anche quelli di professionalità - ricordiamo infatti che l'attuario iscritto all'albo è già *fit and proper*), la collocazione stessa della funzione attuariale, nonostante la chiara posizione di indipendenza espressa dall'Ordine degli Attuari, non è sempre in linea trattandosi di una *key function* di controllo (infatti alcune soluzioni adottate dal mercato che inquadrano la funzione attuariale in modo subordinato rispetto alla funzione di *risk management* o del *CFO* appaiono stonate con il dettato normativo ma anche con la logica della necessaria indipendenza), molte Compagnie di Assicurazioni leggono *Solvency II* come una *compliance*, per certi versi piccole e medie compagnie che la stanno vivendo con maggiore intensità sembrano più sensibili ai veri contenuti della nuova normativa di solvibilità.

Vale ancora una volta la pena ricordare che, prima di ogni altra cosa, *Solvency II* è uno strumento di *governance* e subito dopo è disponibilità ed organizzazione dei dati, due questioni di cui si parla poco e quando se ne parla se ne parla alla fine e mai in priorità. Tutti preoccupati di tutto il resto, ma non di questi aspetti basilari; è come costruire una casa partendo dal tetto e non dalle fondamenta!! Peraltro, anche se non ci fossero le norme, questi due elementi devono essere alla base del business assicurativo e nel *DNA* degli azionisti e del *top management*, questo è il punto. Un'altra questione riguarda il ramo vita il cui futuro desta purtroppo alcune preoccupazioni relativamente al destino delle gestioni separate, per la traslazione verso prodotti senza garanzia finanziaria (tipicamente polizze *unit-linked*) e per il protrarsi di curve dei tassi di interesse ancora a livelli bassi.

E gli Attuari? Come abbiamo già sentito durante il nostro ultimo Congresso Nazionale tenutosi a Bologna oltre il 90% degli incarichi della funzione attuariale sono stati assegnati ad un Attuario iscritto all'albo professionale ed il residuo comunque a soggetti che hanno studiato da Attuario e per motivi vari non sono al momento iscritti all'albo o che comunque possiedono una sufficiente expertise in materia; questo fa ben comprendere come il ruolo, almeno sotto questo profilo, non sia stato affatto preso sottogamba dalle Compagnie, a prescindere dai dubbi sulla sua collocazione all'interno come in precedenza evidenziati. Per il resto il *mercato degli Attuari* va avanti molto bene nel campo assicurativo sia a livello di lavoro dipendente che professionale, riguardando il *Risk Manager*, *Solvency II*, la Funzione Attuariale, il *data quality*, i prodotti, i *local gaap* e molti altri settori all'interno delle Compagnie di Assicurazioni. Si è inoltre aperta una strada importante nei rami danni, essendoci ora l'obbligo da parte delle Compagnie di predisporre per ogni tariffa di ciascun ramo una relazione tecnica.

La Crenca & Associati è totalmente immersa e attiva in tali attività, avendo assunto in più di una realtà il ruolo di Funzione Attuariale in *outsourcing*, oppure quello di supporto esterno per molteplici Compagnie, vita e danni, piccole, medie e grandi e ricercando, al di là dei vuoti normativi, le soluzioni più adeguate nelle diverse realtà. Inoltre in tale contesto in molte Compagnie stiamo supportando la predisposizione delle tariffe e del bilancio *local*; in qualche caso abbiamo assunto il ruolo di *Risk Manager* o di supporto a tale funzione nonché svolgiamo consulenza nel più generale settore della *Solvency II*. Di questo ed altro avremo modo di discutere insieme durante i nostri seminari autunnali che terremo a Milano il 28 novembre p.v. e a Roma il 30 novembre p.v., come da programmi allegati alla presente *newsletter*.

Con l'occasione segnalo che la nostra struttura è sempre in crescita avendo superato le 40 unità (circa 50 se si considerano anche i collaboratori esterni), avendo anche allargato i suoi contatti internazionali da sempre già presenti con l'Europa (Euracs) e Centro/Nord America (Noracs), anche all'Asia (APACS) inserendosi in un progetto di network mondiale attuariale professionale denominato ora GLOBACS. Ringrazio tutti coloro che da oltre 25 anni mi seguono in questa bellissima avventura professionale, *partners*, associati, collaboratori interni ed esterni, clienti e non, operatori di mercato, senza i quali non avrei potuto creare la struttura attuariale più dimensionata del Paese in continuo e costante sviluppo.

**Giampaolo Crenca** - *Principal Crenca & Associati—Presidente e A.D. Kriel*

I NOSTRI PROSSIMI  
EVENTI

**Solvibilità nelle Assicurazioni  
e nei Fondi Pensione:  
i primi 10 mesi di Solvency II e  
l'evoluzione della IORP II**

**Milano, 28 novembre 2016 h 14.30**

Hotel Crowne Plaza Milan City

Via Melchiorre Gioia, 73

**Roma, 30 novembre 2016 h 14.30**

Uffici Crenca & Associati

Via di Santa Croce in Gerusalemme, 63

## Le compagnie si preparano a nuove informative in vista del bilancio

L'introduzione della normativa *Solvency II* ha richiesto alle Compagnie un maggiore impegno non solo nella predisposizione di presidi organizzativi, atti a verificare tra l'altro l'efficienza del sistema di gestione dei rischi, ma anche nell'adempimento di specifici obblighi informativi. In particolare, a partire dalla prossima valutazione di bilancio ed entro il mese di maggio, le Compagnie dovranno affrontare diversi, e in alcuni casi nuovi, obblighi legati alla *disclosure* nei confronti delle Autorità di Vigilanza e del pubblico.

Per garantire la trasparenza nei confronti del pubblico, le Compagnie avranno l'obbligo di pubblicare, sul proprio sito internet, una relazione sulla loro solvibilità e condizione finanziaria (*Solvency and Financial Condition Report*, SFCR) in riferimento all'esercizio 2016. Tale documento, soggetto all'approvazione preventiva dell'organo amministrativo, dovrà restare disponibile sul sito internet per almeno cinque anni e trasmesso in formato elettronico all'Autorità di vigilanza; una copia della relazione dovrà essere inviata in copia cartacea a chiunque ne faccia richiesta. Il contenuto e il formato dell'SFCR è disciplinato dal Regolamento UE 2452/2015, che stabilisce le procedure e i modelli per la pubblicazione delle informazioni. Attraverso l'SFCR le Compagnie forniranno al pubblico informazioni dettagliate sugli aspetti primari della propria attività descrivendo in particolare: le attività e i risultati; il sistema di *governance*, con riferimento alla valutazione della sua adeguatezza rispetto al proprio profilo di rischio; l'esposizione, la concentrazione e la sensibilità al rischio; le basi e i metodi utilizzati per la valutazione delle attività e delle passività, comprese le riserve tecniche; la gestione del capitale con riferimento alla struttura, ai fondi propri, al requisito patrimoniale di solvibilità e al requisito patrimoniale minimo.

Al fine di consentire il controllo prudenziale richiesto dalla normativa *Solvency II* e quindi la valutazione della solvibilità, le Imprese hanno inoltre l'obbligo di presentare all'Autorità di Vigilanza, con frequenza almeno annuale, un ulteriore documento contenente maggiori elementi informativi, specialmente in merito alla gestione del capitale. Tale documento, da trasmettere previa approvazione da parte dell'organo di amministrazione ed entro il mese di maggio, è denominato *Regular Supervisory Report (RSR)* e dovrà includere ulteriori informazioni concernenti il profilo di rischio dell'Impresa in aggiunta a quanto già riportato nell'SFCR, comprendendo tra l'altro anche informazioni circa le procedure e le tempistiche per l'adempimento degli obblighi informativi e il dettaglio dei processi e dei controlli messi in atto dall'Impresa per garantire l'affidabilità, la completezza e la coerenza dei dati forniti. Come previsto dal Regolamento delegato UE 2015/35, l'RSR segue la stessa struttura prevista per l'SFCR; a tale proposito, per entrambe le relazioni, le Compagnie sono in attesa dell'emanazione del Regolamento IVASS di cui al documento di consultazione n. 6/2016 IVASS in materia di *public disclosure* e *supervisory reporting*.

Congiuntamente all'informativa qualitativa e descrittiva, la normativa *Solvency II* richiede alle Compagnie di presentare alle Autorità di Vigilanza, con cadenza periodica, un'informativa di tipo quantitativo, secondo modelli e formati stabiliti, descritti in modo dettagliato nel Regolamento Esecutivo UE 2450/2015. A partire dalla chiusura dell'esercizio corrente, entrerà in vigore il set completo di modelli quantitativi (definitivo, a meno di possibili aggiornamenti e revisioni), da trasmettere all'IVASS entro la fine di maggio. Tale set informativo richiede numerosi dati aggiuntivi rispetto a quelli trasmessi dalle Imprese nel corso del 2016 in riferimento alle chiusure trimestrali, come ad esempio i cash flow utilizzati per la stima delle *Best Estimate Liabilities*, la descrizione delle obbligazioni e delle garanzie dei contratti per le Compagnie vita, i triangoli di run-off dei sinistri e il profilo di rischio della distribuzione delle perdite per le Compagnie danni.

Gli obblighi informativi previsti dalla normativa *Solvency II* si affiancano a quelli previsti dalla normativa nazionale, aumentando così l'impegno delle Compagnie, che dovranno quindi dotarsi di misure idonee atte a rispondere alle diverse attività nel rispetto delle singole scadenze.

In riferimento alla prossima chiusura di bilancio è opportuno ricordare anche la tematica ancora aperta relativa alle informazioni sugli attivi a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 36 bis e 36 ter del CAP novellato. Il recente Regolamento IVASS 24/2016 ha abrogato il Regolamento ISVAP 36/2011, recependo quindi le nuove disposizioni in materia di investimenti e di tenuta dei registri assicurativi. L'IVASS ha precisato che, a partire dal quarto trimestre 2016, gli attivi a copertura delle riserve tecniche dovranno essere segnalati trasmettendo appositi modelli secondo le istruzioni fornite, pertanto le Compagnie restano in attesa di futuri aggiornamenti in merito da parte dell'Istituto.

### IL VOSTRO PUNTO DI VISTA

Se vuole suggerirci un argomento che a Suo avviso potrebbe essere interessante da trattare nella prossima *Newsletter*, oppure ha piacere di proporci un Suo articolo per partecipare attivamente a questo nostro progetto, può scriverci all'indirizzo:

[prisma@cea-kriel.it](mailto:prisma@cea-kriel.it)

Visita il nostro sito

[www.crencaassociati.it](http://www.crencaassociati.it)

o scrivici

[cea@crencaassociati.it](mailto:cea@crencaassociati.it)

**LINEE GUIDA POG (product oversight & governance arrangements):  
la tutela del consumatore prima di tutto...**

«L'obiettivo principale della regolamentazione e della vigilanza in materia di assicurazione e di riassicurazione è l'adeguata tutela dei contraenti e dei beneficiari (...),» così cita il considerando (16) della direttiva 2009/138/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, di seguito "Direttiva SOLVENCY II".

Con la Direttiva 2016/97/UE, di seguito "Direttiva IDD", quindi, si vogliono disciplinare, (art. 25) gli obblighi di *product governance* imponendo alle imprese di assicurazione e agli intermediari di istituire, gestire e controllare un processo di governo e controllo del prodotto assicurativo al fine del raggiungimento proprio dell'obiettivo principale della "Direttiva SOLVENCY II".

Per far ciò, L'EIOPA su richiesta della Commissione Europea, ha quindi predisposto delle Linee guida in materia, che introducono obblighi di condotta che estendono la valutazione di adeguatezza dei prodotti assicurativi anche alla fase di definizione del prodotto, oltre che alla fase di vendita, allo scopo di fornire alle Autorità competenti nazionali indicazioni per agevolare la preparazione del mercato assicurativo europeo all'entrata in vigore della Direttiva IDD ed ai relativi atti delegati.

Le disposizioni definite in queste linee guida si riferiscono pertanto a processi interni, funzioni e strategie per lo sviluppo e la vendita del prodotto nel mercato, al monitoraggio e revisione dei prodotti durante il loro periodo di validità sia con riferimento alla compagnia che alla rete distributiva, in modo tale da, come indicato nella Direttiva SOLVENCY II", rispondere al principale obiettivo della vigilanza assicurativa, ovvero la tutela dei contraenti e dei beneficiari. Infatti, si parla di: identificare un mercato di riferimento per il quale il prodotto è considerato appropriato e allo stesso tempo quello per cui il prodotto non è considerato appropriato; implementare analisi per stimare le performance del prodotto in scenari stressati differenti; implementare revisioni del prodotto per controllare se le performance realizzate hanno portato perdite per il consumatore ed in caso affermativo intraprendere azioni di cambiamento delle caratteristiche del prodotto per evitare perdite future; identificare i canali rilevanti di distribuzione del prodotto in rapporto alle caratteristiche del mercato di riferimento e del prodotto stesso; verificare che le azioni dei canali distributivi siano conformi con le disposizioni per il monitoraggio/controllo e gestione del prodotto individuate dalla compagnia.

Il tutto con una sola parola d'ordine: "la trasparenza nei confronti del consumatore", in modo tale che il prodotto sia facilmente comprensibile al cliente e al tempo stesso il cliente consapevole dei rischi in cui può incorrere sottoscrivendo il contratto.

Unico modo per farlo è quindi costruire un prodotto che risponda alle reali esigenze del consumatore e sia un valido strumento per coprire il rischio per cui il consumatore ha sentito l'esigenza di assicurarsi.

Per fare ciò tanto le compagnie quanto le reti distributive devono adoperarsi al fine di raggiungere tale medesimo obiettivo. Infatti, le linee guida EIOPA si articolano in 12 punti per la Compagnia e 10 punti per la Parte Distributiva, per lo più analoghi anche se da una parte si parla del prodotto con riferimento alla fase di creazione mentre dall'altra invece a quella della distribuzione.

Le linee guida evidenziano, pertanto, la necessità di redigere documenti in cui vengono descritte tutte le azioni rilevanti intraprese dalla compagnia e dal distributore in relazione al monitoraggio, controllo e gestione del prodotto, documenti che dovranno essere messi a disposizione delle autorità competenti qualora queste li richiedano.

Le Compagnie possono inoltre dare in outsourcing lo sviluppo dei prodotti, venendo rimarcata così la possibilità di esternalizzare tale attività, fermo restando la piena responsabilità del prodotto commercializzato in capo alla compagnia.

La Crenca&Associati da anni svolge molteplici attività legate allo sviluppo e valutazione della redditività di prodotti assicurativi dei rami Vita e Danni, che vanno dalle tradizionali aree di interesse della professione attuariale a quelle più innovative, avendo ricoperto in passato numerosi incarichi come Attuario Incaricato Vita e RCA ed ora, ad un anno dall'entrata in vigore della "Direttiva Solvency II", altrettanti incarichi riguardanti la Funzione Attuariale ed il Risk Manager.

In conclusione, quindi, sembra evidente che tali linee guida siano state emanate per fronteggiare il problema legato allo sviluppo e distribuzione di prodotti finalizzati alla copertura di rischi che per loro natura non sono facilmente comprensibili al cliente medio e che quindi tendono ad essere molto più complessi rispetto al passato, con un significativo aumento di casi in cui i prodotti non incontrano le aspettative dei clienti. Le compagnie come anche gli intermediari sono quindi chiamati nel prossimo futuro a modificare in maniera rilevante l'assetto organizzativo del settore, per essere *compliant* rispetto alle linee guida e ancor di più alla Direttiva IDD, che solo nei primi mesi del 2018 troverà la sua definitiva e completa applicazione.

Al riguardo l'IVASS ha già manifestato la volontà di recepire tali linee guida, emanando per la fine dell'anno una lettera indirizzata al mercato, destando non poche preoccupazioni da parte dell'ANIA, in quanto tale scelta potrebbe comportare per il settore specifiche conseguenze rilevanti in termini di impatti organizzativi e costi, ai quali potrebbe sommarsi il rischio di dover riconsiderare l'intera materia, una volta consolidate le indicazioni della Commissione Europea al riguardo, ovvero quando nei primi mesi del 2018 il quadro normativo potrà dirsi completamente definito.

**Maria Mochi** - Junior Partner - Crenca & Associati



E' anche

Membro Euracs

Network Europeo di Attuari Consulenti

[www.euracs.eu](http://www.euracs.eu)

Parte di Globacs

Global Actuarial & Consulting Services

Sponsor MIB

MIB Trieste School of Management

[www.mib.edu](http://www.mib.edu)

Collabora con un

Partner Internazionale

Addactis Worldwide  
Risk & Insurance Solutions

[www.addactis.com](http://www.addactis.com)

**Pensione Anticipata: adesso si può grazie all'Ape**

Lo scorso 15 ottobre 2016, il Consiglio dei Ministri ha approvato la tanto attesa Legge di Stabilità 2017, che ha introdotto svariate novità per alcuni settori. Per il settore previdenziale, le risorse stanziare dal Governo sono risultate superiori alle attese, sette miliardi in tre anni, rispetto ai sei miliardi ipotizzati inizialmente. Le novità che hanno interessato il settore previdenziale sono: sostegno alle pensioni più basse; rafforzamento della quattordicesima; possibilità di cumulare gratuitamente i diversi spezzoni di contribuzione versati in diverse gestioni; possibilità di andare in pensione in via anticipata (Ape: anticipo pensionistico).

A partire dal 1 maggio 2017, si potrà andare anticipatamente in pensione con l'Ape, a 63 anni d'età se nei successivi 3 anni e 7 mesi si matura il diritto alla pensione. L'uscita anticipata avrà un "costo" variabile a seconda della situazione specifica di ogni pensionato, infatti l'Ape consentirà di andare in pensione prima con un finanziamento di una banca che serve da provvista finanziaria per l'erogazione della pensione dall'accesso anticipato fino alla maturazione dei requisiti ordinari. Le tre tipologie previste sono: **APE SOCIALE**: cui potranno accedere i lavoratori con almeno 30 anni di contributi se disoccupati, invalidi o parenti 1° grado con disabilità grave oppure per chi avrà raggiunto i 36 anni di contributi svolgendo i cosiddetti lavori "pesanti". Queste categorie di lavoratori potranno andare in pensione fino a tre anni prima senza nessun onere fino a 1.500 euro lordi di pensione; **APE VOLONTARIA** cui potranno accedere invece i lavoratori che avranno 20 anni di contributi versati, in questo caso la rata di restituzione del prestito ventennale inciderà in media dal 4,6% al 4,7% sull'assegno di pensione; **APE AZIENDALE**, con le stesse caratteristiche di quella volontaria, ma le rate di restituzione del prestito saranno parzialmente a carico dell'azienda.

Potranno beneficiare di questa opportunità coloro che hanno i seguenti requisiti: età non inferiore a 63 anni e maturazione del diritto alla pensione entro tre anni e sette mesi. La scelta dell'Ape richiederà, inoltre, una polizza assicurativa per il caso di premorienza, al fine di non incidere sulla pensione di reversibilità e sugli eredi. Una volta ottenuta, sarà erogata per 12 mesi, esentasse. La restituzione del prestito, che include interessi e premio assicurativo, è diluita su 20 anni a rate costanti. Se il pensionato passa a miglior vita, il prestito sarà rimborsato dall'assicurazione.

Con l'introduzione dell'Ape, si rafforza il legame tra previdenza obbligatoria e fondi pensione, in quanto nello schema di funzionamento è stata introdotta anche una nuova tipologia di rendita, la cosiddetta "Rita" (rendita integrativa temporanea anticipata), che potrà essere richiesta dai potenziali destinatari dell'Ape che, in sostituzione del prestito previdenziale o in combinazione con esso, potranno accedere in via anticipata alla rendita, nel caso in cui fossero iscritti ad un fondo pensione e consentirà allo stesso di modulare un mix previdenza obbligatoria/previdenza complementare per rendere meno onerosa l'uscita dal lavoro in attesa del raggiungimento del diritto soggettivo alla pensione in senso stretto. In merito agli aspetti fiscali, il trattamento sarà equiparato alla disciplina delle prestazioni con imposta sostitutiva del 15 per cento che si riduce dello 0,30 per ogni anno di durata superiore al quindicesimo con un minimo del 9 e non a quella dei riscatti che prevede invece una aliquota del 23 per cento. L'Ape rappresenta quindi un'opportunità per i lavoratori, in alcuni casi poco vantaggiosa dal momento che rappresenta un prestito previdenziale sul quale coloro che ne faranno richiesta dovranno pagare gli interessi, ma allo stesso tempo darà la possibilità di uscire dal mondo del lavoro 3 anni prima e per tale ragione potrebbe essere considerato un vantaggio. In base ad alcuni sondaggi di mercato, l'Ape riscuoterà lo stesso scarso successo dell'anticipo del Tfr in busta paga, ma in attesa che vengano definiti e formalizzati tutti gli aspetti correlati all'interno del testo della Legge, la cui stesura dovrà essere ultimata tra un mese, è opportuno capire che tipo di impatti avrà ad esempio sulle valutazioni del TFR, effettuate secondo il principio contabile IAS19, di cui lo studio Crenca & Associati si occupa sin dalla prima applicazione dello stesso.

La valutazione attuariale, necessaria solo per la quota che rimane a carico dell'azienda, viene infatti elaborata su un insieme di ipotesi evolutive sui dipendenti e di scenari macro economici, coerenti e appropriati, e pertanto la nuova Ape avrà necessariamente un impatto sui futuri valori del TFR al 31.12.2016 e le aziende stanno già valutando i possibili effetti. L'introduzione dell'Ape avrà inoltre impatto anche sulle Società che non redigono il bilancio IAS, le quali avranno comunque necessità di capire l'effettivo flusso di uscita del TFR.

**Pamela Tiripicchio - Senior Consultant Crenca & Associati**

**CRENCA & ASSOCIATI****Sede Amministrativa e operativa**

00185 – Roma

Via di S. Croce in Gerusalemme, 63

**Tel.** +39 06 77250252**Sede operativa**

20124 – Milano

Viale Sondrio, 3

**Tel.** +39 02 5457472**Fax** +39 02 93650704**Sede Legale**

00182 – Roma

Via Pordenone, 2

**KRIEL SRL UNIPERSONALE****Sede Amministrativa e operativa**

00185 – Roma

Via di S. Croce in Gerusalemme, 63

**Tel.** +39 06 77591089 **Fax** +39 06

233234361

**Sede operativa**

20124 – Milano

Viale Sondrio, 3

**Tel.** +39 02 5457472**Fax** +39 02 93650704**Sede Legale**

00182 – Roma

Via Pordenone, 2

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 2003**

Questa informativa viene fornita ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito Codice privacy), dettato in materia di "protezione dei dati personali". Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato. Ai sensi dell'art. 13 del Codice privacy, Crenca & Associati e Kriel S.r.l. Unipersonale, che hanno sede legale a Roma in via Pordenone 2, sede amministrativa e operativa a Roma in via di S. Croce in Gerusalemme 63 e sede operativa a Milano in Viale Sondrio, 3 Titolari del trattamento, forniscono quindi le seguenti informazioni: 1. i dati sono stati comunicati dallo stesso interessato; 2. il trattamento ha per finalità l'invio di e-mail di informazione normativa e tecnica, inviti a seminari, convegni, presentazioni, momenti di confronto o dibattiti; 3. il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali; 4. il conferimento dei dati è facoltativo ed un eventuale rifiuto non permetterà in futuro di dar seguito all'invio di nuove comunicazioni e informazioni relative agli eventi organizzati; 5. gli incaricati che operano in Crenca & Associati ed in Kriel S.r.l. Unipersonale potranno venire a conoscenza dei dati personali dell'interessato esclusivamente per le finalità su menzionate; 6. i dati non saranno diffusi. Informiamo infine, che potranno essere esercitati i diritti contemplati dall'art. 7 del Codice privacy, tra cui quello di ottenere dai Titolari la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e di consentirgliene, nel caso, la messa a disposizione. Si potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.